

DELIBERA N. 582/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ INDEX EUROPEA S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE “BETTING CHANNEL”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio dell’11 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione del 23 luglio 2010 n. 17/10/DICAM/UDIS – Proc. n. 17/FDG della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 2 agosto 2010, con il quale è stata contestata alla società Index Europea s.p.a., esercente l’emittente televisiva satellitare “*Betting Channel*” - a seguito di diffide della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 91284 del 7 dicembre 2009 relativamente alla programmazione andata in onda il giorno 8 novembre 2009 e prot. n. 12506 del 3 marzo 2010 relativamente alla programmazione andata in onda il 24 gennaio 2010) - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver effettuato la cronaca televisiva di diversi eventi calcistici, avendo rilevato che nel corso del programma “*Domenica Win*”, andato in onda in data 8 novembre 2009, dalle ore 14:00 circa alle ore 18:00 circa, condotto da Maria Teresa Ruta, gli inviati presenti allo stadio, Marco Pietrangelo per la gara Udinese – Fiorentina (come ad esempio alle ore 15:06, 15:18 e 16:26 circa), Fabio La Rosa per Lazio - Milan (come ad esempio alle ore 15:07, 15:16, 15:23 e 16:32 circa) e Marco Cantù per Cagliari - Sampdoria (come ad esempio alle ore 15:08, 15:20 e 16:18 circa), hanno effettuato la telecronaca delle suddette partite.

In particolare, Marco Pietrangelo ha effettuato la cronaca della gara Udinese - Fiorentina alle ore 15:06 circa, descrivendo le azioni salienti avvenute sino al collegamento: “*al secondo minuto clamorosa doppia occasione per la Fiorentina, sul cross dalla destra, pennellato sulla destra di Marchionni si è inserito Santana a botta sicura di testa colpendo la traversa*”; alle 15:07 circa, la conduttrice si è collegata con Fabio La Rosa per la gara Lazio – Milan: “*qui siamo al 5^ minuto di gioco ma già al secondo la Lazio si è affacciata pericolosamente nell’area di rigore rossonera con un grandissimo assist di Zárate verso Rocchi, leggermente decentrato sulla sinistra fuori di poco, adesso siamo quasi al 6^ minuto del primo tempo*”; alle 15:08 circa, la linea è stata data a Marco Cantù per la partita Cagliari – Sampdoria: “*proprio in questo momento un calcio d’angolo insidioso a favore della Sampdoria quando siamo al 9 giro di lancette [...], ma la grandissima occasione l’ha avuta la Sampdoria, Cassano è stato strepitoso nel mettere Mannini solo davanti a Marchetti, poi ha perso il ritmo dell’intervento, Marchetti è riuscito a mandare fuori questo pallone*”. Alle ore 15:16 circa, la conduttrice si è collegata nuovamente con Fabio La Rosa: “*la Lazio tenta degli affondi con Zárate e con Kolarov [...], adesso c’è un calcio di punizione pericoloso per la Lazio, Kolarov in mezzo, ma rinvia Thiago Silva di testa e il Milan può ripartire con Pato che perde subito la palla*”; alle 15:18 circa, Marco Pietrangelo: “*Prima vera grande occasione per la squadra friulana con Di Natale, manco a dirlo è lui il bomber del campionato che si sta facendo vedere, è andato vicinissimo al goal colpo di testa in tuffo [...], siamo al 17^, ancora 0 a 0 tra Udinese e Fiorentina, la partita è molto bella, a voi*”; alle 15:20 circa, viene nuovamente data da studio la linea a Marco Cantù: “*0 a 0 dopo 21 di gioco, gara interessante ma dobbiamo notare un po’ di difficoltà dalla retroguardia cagliaritano quando c’è Cassano a disperare la manovra dei blu cerchiati, a voi [...]*”; alle 15:23

circa, interviene in studio Fabio La Rosa per fornire la notizia del goal del Milan, descrivendone l'azione: *“Il goal del Milan, primo goal per Thiago Silva, un calcio di punizione di Pirlo dalla destra e Thiago Silva è intervenuto di testa anticipando Muslera, ed è uno a zero per il Milan, goal dopo 21 minuti, il Milan che non si era ancora avvicinato all'area di rigore della Lazio e che adesso passa in vantaggio [...], quindi 1 a 0 per il Milan, a voi la linea”*. La cronaca delle partite, sopra citate, è continuata anche nei secondi tempi ed è proseguita sino alla conclusione degli incontri oggetto di cronaca, come ad esempio alle 16:18 circa con Marco Cantù: *“Dopo un avvio di altissimo ritmo da parte dei friulani la gara si è stabilizzata, la Sampdoria ha trovato gli equilibri, in questo 4-3-2 della ripresa non ci sono state grandissime occasioni da segnalare, ci ha provato Cossu con un'azione personale, con un'azione a giro, che è volata sopra la traversa, il Cagliari ora prova ad insistere, la Samp tiene bene il gioco, 19° minuto di gioco, a voi”*; alle 16:26 circa, Marco Pietrangelo: *“Per la Fiorentina va Marchionni, Fiorentina che sta pressando molto, la squadra viola prova a cercare il goal del vantaggio, pallone in mezzo messo male, battuto male, in questo corner battuto da Marchionni”*; alle 16:32 circa, Fabio La Rosa: *“È il Milan a fare la gara, intanto esce Borriello entra Inzaghi, il nuovo centravanti del Milan [...], il Milan continua a giocare con Pirlo a centrocampo, nulla da segnalare e intanto vi do la linea quando siamo al 30° del secondo tempo”*.

Per quanto concerne la seconda segnalazione delle Lega Nazionale Professionisti, essendo trascorsi i termini per la conservazione delle registrazioni della programmazione oggetto di segnalazione, l'Autorità ha richiesto al Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza l'acquisizione di ulteriori registrazioni, pervenute in data 7 luglio 2010 ed afferenti la programmazione trasmessa il 24 marzo 2010 e il 4 aprile 2010. Dall'esame di dette registrazioni, non sono state riscontrate violazioni, in quanto, rispettivamente, nella prima data, la trasmissione *“Puntata Win”* andata in onda dalle ore 20:35 circa alle ore 22:56 circa è incentrata interamente sul commento, da parte del conduttore Roberto Di Sanzo e degli ospiti in studio, dell'andamento del campionato, mentre nella seconda, il programma *“Domenica Win”* non è andato in onda in quanto in tale data non si sono disputati incontri calcistici;

VISTA la richiesta di audizione pervenuta, unitamente alla memoria difensiva, all'Autorità in data 2 settembre 2010 (prot. n. 52345) – e sentita la società in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 6 settembre 2010, nella cui sede la società si è richiamata integralmente alla memoria trasmessa, sostenendo l'estinzione dell'obbligazione per avvenuta prescrizione del termine di novanta giorni tra il completo accertamento dei fatti e la notifica dell'atto di contestazione avvenuta il 29 luglio 2010, a fronte della prima segnalazione della Lega Nazionale Professionisti, in merito alla programmazione dell'8 novembre 2009, pervenuta in data 7 dicembre 2009, e della successiva acquisizione, ad opera della Guardia di Finanza pervenuta il 4 febbraio 2010;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla società, in quanto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, l'atto di contestazione deve essere notificato entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per la

decorrenza del termine di novanta giorni, fa riferimento all'avvenuto accertamento. La circostanza che l'accertamento deve essere "avvenuto" implica che si debba considerare non già l'inizio dell'attività di vigilanza, la sua conclusione, in quanto l'accertamento consiste in una complessa attività che si sostanzia nello svolgimento dei poteri accertativi derivanti dall'articolo 13 della medesima legge, i quali non si esauriscono nell'acquisizione dei dati relativi all'infrazione, ma includono anche la valutazione di tali elementi da parte dell'autorità di controllo (cfr. Cass. SS.UU. civ. 27 aprile 2006, n. 9591 e giurisprudenza ivi richiamata). In particolare la Cassazione ha affermato che "*in tema di sanzioni amministrative il termine prescritto per la notifica degli estremi della violazione, che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento"*, momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5921 del 18 marzo 2005). Il principio espresso dalla Cassazione sopra richiamato si confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da organi amministrativi (Guardia di finanza) diversi dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio, che è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza dei fatti in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione.

Per completare l'accertamento è stato dunque necessario venire in possesso di tutti gli elementi per poter qualificare i fatti nei loro pertinenti termini giuridici. L'arco temporale decorso tra il 4 febbraio 2010, data in cui è pervenuta la registrazione della programmazione andata in onda l'8 novembre 2009, oggetto della prima segnalazione della Lega Nazionale Professionisti, e il 16 luglio 2010, data in cui è stato concluso il verbale di accertamento, ritenuto eccessivamente ampio dalla società destinataria dell'atto di contestazione, è tuttavia da ricondurre alla nuova e successiva diffida trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti pervenuta in data 2 marzo 2010, relativamente ad una presunta ed ulteriore violazione commessa dalla medesima società; pertanto, essendo quest'ultima nota suscettibile di essere verificata congiuntamente alla prima nota, pervenuta in data 7 dicembre 2009 (prot. n. 91284), si è provveduto ad un'unica trattazione per motivi di economicità procedimentale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla citata delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni. A valle di tale segnalazione, è stato necessario acquisire le registrazioni dalla Guardia di finanza, pervenute, a seguito di richiesta del 30 aprile 2010, solo in data 7 luglio 2010. Ne consegue che il completo accertamento di tutti i fatti segnalati, inclusi quelli traenti origine dalla seconda segnalazione, rispetto ai quali non sono state riscontrate violazioni, si è concluso tempestivamente con il verbale del 16 luglio 2010, e che la notifica dell'atto di contestazione è correttamente avvenuta, entro il termine di novanta giorni, il 29 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che durante il programma *“Domenica Win”* dell'emittente *“Betting channel”*, andato in onda in data 8 novembre 2009 dalle ore 14:00 circa alle ore 18:00 circa, è stata effettuata la telecronaca di diversi eventi calcistici superando i limiti di cui al combinato disposto dei citati articoli;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 8 novembre 2009 dalle ore 14:00 circa alle ore 18:00 circa, del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Index Europea s.p.a. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino dell'emittente satellitare *“Betting Channel”* in quanto oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali su reti terrestri, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetti liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Index Europea s.p.a., con sede legale in via Pontida n. 213 – Zona Industriale e Tecnologica “*I Girasoli*” – 24040 Stezzano (BG), esercente l'emittente televisiva satellitare “*Betting Channel*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 582/10/CONS*”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola